

**DELIBERA N. 86/12/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELELOMBARDIA SRL**  
**(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE ANTENNA 3**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1, LETTERA A)**  
**DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO**  
**DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA**  
**538/01/CSP**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont 29/2011 datato 11 novembre 2011, ha contestato alla società TELELOMBARDIA Srl, con sede legale in via Colico n.21 - 20158 Milano, esercente l’emittente televisiva locale *Antenna 3*, la trasmissione di pubblicità non segnalata all’interno della rubrica di approfondimento sulla salute “Tanta salute” il 18 dicembre 2010, per la trasmissione dello spot reclamizzante il gruppo OXO Italia, associazione di ottici optometristi e centri ottici sul territorio nazionale, e della Oxo Family Card per usufruire dei loro servizi, e sempre nello stesso programma, nello stesso giorno, pubblicità degli Oto center, reclamizzanti protesi acustiche, con indirizzi e numeri di telefono e indirizzo web, senza l’inserimento senza l’inserimento in sovrimpressione della scritta identificativa, in violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO che la società, in data 13 dicembre 2011, ha presentato le memorie giustificative nelle quali dichiara di non essere mai incorsa in violazioni e di aver adottato opportuni accorgimenti per evitare, in futuro, il ripetersi di errori materiali, delegando un dipendente alla verifica del corretto funzionamento della titolatrice;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con proprio atto, datato 1 febbraio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP; sull’emittente televisiva locale *Antenna 3* per la trasmissione di pubblicità di prodotti senza l’inserimento in sovrimpressione della scritta identificativa;

CONSIDERATO che, dalla visione della registrazione risulta che all’interno della rubrica di approfondimento “Tanta salute”, in onda il 18 dicembre 2010

sull'emittente locale *Antenna 3*, è stato presentato uno spot del gruppo OXO Italia, associazione di ottici optometristi e centri ottici sul territorio nazionale, reclamizzante una Card per accedere ai servizi e, sempre nello stesso programma, nello stesso giorno, la pubblicità degli Oto center con indirizzi e numeri di telefono e indirizzo web in sovrimpressione sullo schermo, senza l'inserimento della scritta identificativa <pubblicità>, in violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP.

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Corecom relativa alla comminazione della sanzione per l'assenza della scritta pubblicitaria nel programma "Tanta salute", in sovrimpressione ai messaggi pubblicitari trasmessi, ai sensi dell'art 3, comma 2 del regolamento adottato con la delibera 538/01/CSP, non apposta dall'emittente, risultando non accoglibili le giustificazioni dell'emittente, in quanto, l'errore materiale del mancato inserimento della scritta identificativa non esenta il soggetto, esercente l'attività di diffusione televisiva, dall'osservanza delle norme di legge che disciplinano l'esercizio della predetta attività, in quanto il possesso del relativo titolo abilitante presuppone l'impegno e l'onere di osservanza della normativa vigente in materia di diffusione televisiva e la predisposizione delle misure intese a prevenirne le violazioni;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Lombardia;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto della distinzione tra comunicazione commerciale e programma televisivo, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELELOMBARDIA SRL, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 3*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di due volte il minimo edittale, pari a euro 2.066 (duemilasessantasei/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società TELELOMBARDIA SRL, con sede legale in via Colico n. 21 - Milano, esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 3*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066 (duemilasessantasei/00) per la violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 86/12/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 86/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 4 aprile 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola